



Sede sociale in Piacenza, via Mazzini n. 20  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4389 e all'Albo delle Società Cooperative al n. A160793  
Capitale sociale e riserve al 24/4/2010 Euro 280.074.516,22  
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Piacenza, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00144060332

# **Banca di Piacenza soc. coop. per azioni**

## **Regolamento in materia di operazioni con parti correlate**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
del 30 novembre 2010

## **INDICE**

- 1) Premessa
- 2) La procedura di approvazione del Regolamento e delle eventuali modifiche
- 3) Le definizioni
- 4) Le operazioni di maggiore e minore rilevanza
- 5) Le operazioni escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento
- 6) Le procedure di identificazione delle parti correlate e delle operazioni con parti correlate
- 7) Le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'Art. 136 del Testo Unico Bancario
- 8) La fase istruttoria delle operazioni
- 9) L'informativa preventiva all'Amministratore indipendente e non correlato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale
- 10) Il parere dell'Amministratore indipendente e non correlato
- 11) Le deliberazioni
- 12) L'informativa successiva all'Amministratore indipendente e non correlato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni
- 13) Le informazioni al pubblico
- 14) L'attività di vigilanza del Collegio sindacale

## **1 Premessa**

Il quadro normativo e regolamentare vigente attribuisce alla disciplina delle operazioni con parti correlate un ruolo rilevante nei meccanismi di governo societario delle banche.

Nel presente Regolamento interno in materia di operazioni con parti correlate (il “*Regolamento*”) sono formalizzati i principi e le procedure adottate dalla Banca al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (il “*Regolamento Consob*”).

Il Regolamento forma parte integrante del sistema di governo societario nonché della regolamentazione interna in materia di assetti organizzativi e sistema dei controlli interni della Banca definito dal Consiglio stesso.

## **2 La procedura di approvazione del Regolamento e delle eventuali modifiche**

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, a seguito di una adeguata fase istruttoria condotta dalle Funzioni interne competenti per materia – Servizio Affari generali, Divisione Amministrativa, Divisione Crediti, Funzione di Compliance, Servizio Revisione interna – in merito alla rispondenza delle soluzioni da adottare ai profili previsti dalle disposizioni di riferimento, con il preventivo parere favorevole dell’Amministratore indipendente e del Collegio sindacale.

Analoga procedura sarà osservata dalla Banca per le eventuali modifiche al Regolamento. La Banca in ogni caso effettuerà una verifica periodica, almeno triennale, sulla opportunità di procedere alla revisione del Regolamento e delle procedure in esso previste.

Il Regolamento e le eventuali modifiche sono tempestivamente portati a conoscenza di tutti i componenti gli Organi aziendali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, per quanto di rispettiva competenza, dei Responsabili delle Funzioni aziendali e dei Dipendenti della Banca, che ne sono tenuti alla rigorosa osservanza.

Come richiesto dal Regolamento Consob, il Regolamento e le eventuali modifiche formano oggetto di pubblicazione nel sito internet della Banca [www.bancadipiacenza.it](http://www.bancadipiacenza.it) e di informativa nella Relazione degli Amministratori al Bilancio, ai sensi dell’Art. 2391 bis<sup>1</sup> del Codice Civile.

La data di approvazione del Regolamento e delle successive modifiche viene riportata in calce alla presente sezione, ove viene mantenuta traccia dell’edizione del documento stesso.

<b>N.</b>	<b>TITOLO AGGIORNAMENTO</b>	<b>DATA</b>
1	Approvazione del Regolamento	30 novembre 2010

## **3 Le definizioni**

Ai fini del Regolamento, tenuto conto del quadro normativo e regolamentare di riferimento, si intendono per parti correlate i soggetti indicati nel Regolamento Consob.

La Banca non ha individuato soggetti diversi da quelli indicati nel Regolamento Consob cui applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del Regolamento.

Si intende, inoltre, per operazione con parte correlata qualunque trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione e ad eccezione delle operazioni escluse di cui al successivo paragrafo 5.

Con riferimento alle operazioni comunque incluse nella nozione di operazione con parte correlata e alle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con

responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata”, “joint venture”, “fondo pensione” e “amministratore correlato” si intendono qui richiamate le disposizioni di cui al Regolamento Consob. Per “Amministratore indipendente” si intende l’amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle norme primarie e secondarie e dallo Statuto.

#### **4 Le operazioni di maggiore e minore rilevanza**

Ai fini del Regolamento si intendono per operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate le operazioni individuate come tali dal Regolamento Consob con riferimento agli indici di rilevanza dallo stesso stabiliti.

La Banca non ha individuato operazioni alle quali applicare indici di rilevanza inferiori a quelli sopra richiamati.

Sono da intendersi operazioni di minore rilevanza quelle diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza come sopra definite e dalle operazioni di importo esiguo di cui al successivo paragrafo 5.

#### **5 Le operazioni escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento**

Il Regolamento Consob esclude dal proprio ambito di applicazione le deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo determinato dall’Assemblea ai sensi dell’Art. 2389, comma 3 del Codice Civile, nonché le deliberazioni assembleari di cui all’Art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale.

Sono altresì escluse:

- le operazioni ordinarie, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, secondo la definizione del Regolamento Consob
- le operazioni di importo non superiore a euro 250.000
- le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel primo periodo del presente paragrafo, in materia di remunerazione degli Amministratori e Consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, alle condizioni previste dal Regolamento Consob
- le operazioni concluse con società collegate, purché in tali società non vi siano interessi significativi di altre parti correlate.

Sono escluse, infine, dall’ambito di applicazione del Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 5 del Regolamento Consob, le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza.

#### **6 Le procedure di identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le parti correlate**

All’Ufficio Segreteria generale, con il supporto della Divisione crediti – Ufficio Segreteria crediti e della Divisione Amministrativa, è affidata la responsabilità di istituire e mantenere aggiornato l’elenco delle parti correlate, gestendo al riguardo un’apposita procedura informatica.

A tal fine i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, il Direttore Generale e i Dirigenti con responsabilità strategiche trasmettono, a richiesta del suddetto Ufficio, un’apposita attestazione in merito alle società nelle quali detti soggetti e gli stretti familiari ad essi riferibili ai sensi del Regolamento Consob esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole, o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.

I medesimi soggetti sono altresì tenuti a dare tempestiva comunicazione delle variazioni che intervengono rispetto alle informazioni già fornite.

L’elenco delle parti correlate è messo a disposizione delle Funzioni aziendali interessate.

In caso di operazione rientrante nell’esercizio dell’attività bancaria, ove la Dipendenza presso la quale l’operazione viene avviata riscontri nel sistema informativo aziendale che la controparte dell’operazione rientra tra le parti correlate, la Dipendenza stessa inoltra la documentazione:

- per le operazioni creditizie alla Divisione Crediti - Ufficio Segreteria crediti

- per le altre operazioni alla Divisione Amministrativa.

Tali Funzioni, d'intesa con l'Ufficio Segreteria generale, provvedono a verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle procedure di cui al Regolamento ed in particolare se l'operazione proposta rientri:

- nell'ambito di applicazione dell'Art. 136 del Testo Unico Bancario
- tra le operazioni escluse
- tra le operazioni di maggiore o minore rilevanza.

In caso di operazioni non rientranti nell'esercizio dell'attività bancaria, è compito dell'unità organizzativa che propone l'operazione accertare se la controparte è una parte correlata, avvalendosi del sistema informativo aziendale e, in caso affermativo, informarne l'Ufficio Segreteria generale, che ha il compito di provvedere alle analisi e verifiche di cui sopra.

Qualora venga riscontrata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle procedura di cui al Regolamento, viene avviato l'iter informativo e deliberativo di cui ai successivi paragrafi 8 e seguenti; qualora l'operazione rientri anche nell'ambito di applicazione dell'Art. 136 del Testo Unico Bancario si procede ai sensi del paragrafo 7 del Regolamento.

Qualora l'operazione rientri tra le operazioni escluse in quanto operazione ordinaria, la documentazione predisposta nell'ambito della fase istruttoria dell'operazione dovrà contenere elementi oggettivi di riscontro.

Alla Divisione Amministrativa – Ufficio Bilancio fiscale e tributario è affidata la responsabilità di gestire l'elenco delle operazioni con parti correlate.

## **7 Le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'Art. 136 del Testo Unico Bancario**

Qualora l'operazione rientri nell'ambito di applicazione dell'Art. 136 del Testo Unico Bancario, ai sensi del Regolamento Consob non si applicano le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 9, comma 1, e 10.

## **8 La fase istruttoria delle operazioni**

Per le operazioni rientranti nell'esercizio dell'attività creditizia la Divisione Crediti – Ufficio Segreteria crediti istruisce, con congruo anticipo rispetto alla data della deliberazione, un fascicolo – che trasmette all'Ufficio Segreteria generale – contenente completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione e, in particolare, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Per le operazioni non rientranti nell'esercizio dell'attività creditizia tale attività è svolta dall'Ufficio Segreteria generale sulla base di quanto comunicato dalla Funzione aziendale competente per materia.

## **9 L'informativa preventiva all'Amministratore indipendente e non correlato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale**

La documentazione di cui all'articolo precedente viene trasmessa dall'Ufficio Segreteria generale all'Amministratore indipendente e non correlato, con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione dell'organo competente a deliberare o, negli altri casi, prima che il soggetto delegato non correlato approvi l'operazione.

La stessa documentazione informativa viene trasmessa in via preventiva al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale secondo le modalità e i termini previsti dalle vigenti procedure aziendali.

## **10 Il parere dell'Amministratore indipendente e non correlato**

Prima dell'approvazione dell'operazione, l'Amministratore indipendente e non correlato esprime un parere, motivato e non vincolante, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché

sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

L'Amministratore indipendente e non correlato ha facoltà di richiedere l'assistenza di esperti indipendenti nello svolgimento dei propri compiti entro il limite di spesa stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore indipendente o di operazione nella quale l'Amministratore indipendente sia correlato è previsto, quale presidio alternativo, il rilascio del parere del Collegio sindacale. In tal caso i componenti del Collegio, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

## **11 Le deliberazioni**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del Testo Unico Bancario per le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione di tale norma, le deliberazioni sulle operazioni con parti correlate sono di norma di competenza dell'Organo chiamato a deliberare sulla base del sistema di deleghe di poteri vigente pro-tempore, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Nel verbale della delibera di approvazione dell'operazione vengono formalizzate le motivazioni in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell'Amministratore indipendente non correlato la delibera del Consiglio di Amministrazione fornisce motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dà riscontro alle osservazioni formulate dal suddetto Amministratore.

Resta fermo quanto previsto dall'Art. 2391 del Codice Civile e, pertanto, qualora la relazione con la parte correlata sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale. Tali soggetti sono, altresì, tenuti ad assentarsi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del quorum costitutivo, si astengono dalla votazione.

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, della durata non superiore a un anno, possono essere concluse con determinate categorie di soggetti sulla base di delibere-quadro approvate secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 9, 10 e 11 del Regolamento.

Alle singole operazioni compiute a valere sulle delibere quadro non si applicano le procedure di cui ai precedenti paragrafi 8, 9 e 10.

Quando un'operazione è, ai sensi di legge, di Statuto o del Regolamento Consob di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea stessa si applicano le procedure di cui al presente paragrafo oltre a quelle di cui al precedente paragrafo 10.

In materia di operazioni di maggiore rilevanza, qualora la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario dell'Amministratore indipendente non correlato, nella proposta di deliberazione assembleare viene inserita una previsione che ne condizioni l'efficacia alla speciale maggioranza indicata nell'Art. 11 del Regolamento Consob.

Dell'esecuzione delle operazioni viene data completa e tempestiva informativa, secondo quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali, alla Funzione aziendale cui è demandata la predisposizione dei documenti contabili e al Responsabile della Divisione Amministrativa.

## **12 L'informativa successiva al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni**

Il Direttore Generale sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale un'informativa trimestrale sulle operazioni eseguite, nonché sull'attuazione di eventuali delibere quadro adottate.

### **13 Le informazioni al pubblico**

Nel caso di realizzazione di un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob.

La Banca predispone, inoltre, un'informativa trimestrale al pubblico sulle operazioni di minore rilevanza eseguite, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'Art. 136 del Testo Unico Bancario, deliberate in presenza di un parere negativo espresso ai sensi del precedente paragrafo 10, attraverso un documento informativo redatto ai sensi del Regolamento Consob.

Detti documenti vengono messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalle relative disposizioni del citato Regolamento Consob.

La Banca provvede, infine, ad un'informativa nella Relazione sulla gestione in merito alle operazioni ordinarie di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio, rientranti fra le operazioni escluse di cui al precedente paragrafo 5, con l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo. In merito a tali operazioni viene fornita comunicazione alla Consob.

### **14 L'attività di vigilanza del Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale ha il compito di vigilare sulla conformità delle procedure di cui al Regolamento ai principi indicati dal Regolamento Consob e sulla loro osservanza, riferendone all'Assemblea ai sensi dell'Art. 2429, comma 2, del Codice Civile.

Tale attività si colloca nell'ambito dei più generali compiti di vigilanza assegnati al Collegio sindacale sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile.

---

<sup>i</sup> L'art. 2391 bis, I comma, così testualmente recita: "Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione". Sebbene, a quanto risulta, il problema non sia da alcuno stato sollevato, né in dottrina, né in giurisprudenza, la presenza nel testo indicato (conforme a quanto comparso sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2004) del pronome maschile "li" rende equivoco il riferimento di cui alla norma, potendo lo stesso essere inteso come un rinvio ai "principi generali" prima citati anziché - come si ritiene, presupponendo un errore di stampa - alle regole, pure dianzi citate. In attesa di controllare se un chiarimento emerga da ricerche sui lavori preparatori parlamentari (che sono state nel frattempo disposte) il presente Regolamento si attiene alla seconda interpretazione.